



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITA' E LE NUOVE TECNOLOGIE
DIREZIONE GENERALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE ABILITANTI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il Regolamento (UE) 2021/694.

VISTO l'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2023/1781 che prevede la designazione da parte degli Stati membri di candidati centri di competenza, conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali, mediante una procedura aperta e competitiva.

CONSIDERATA l'importanza di istituire una rete di centri di competenza al fine di facilitare l'accesso alle competenze tecniche e di garantire la diffusione delle conoscenze in tutta l'Unione, nonché il sostegno alle diverse iniziative in materia di competenze;

VISTO il Considerando 29 del Regolamento (UE) 2023/1781 che recita *“I centri di competenza dovrebbero contribuire a mantenere la posizione di punta dell’Unione per quanto riguarda le capacità di ricerca, sviluppo, innovazione e progettazione nel settore dei chip concentrandosi sulla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione e della progettazione, mettendo inoltre l’accento sulla produzione. La promozione del potenziale umano e delle competenze attraverso l’istruzione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) fino al livello post-dottorale è fondamentale per conseguire tale obiettivo. In particolare, i centri di competenza dovrebbero fornire servizi ai portatori di interessi nel settore dei semiconduttori, comprese le start-up e le PMI. Tra gli esempi figurano l’agevolazione dell’accesso alle linee pilota e alla piattaforma di progettazione virtuale, l’offerta di formazione e sviluppo delle competenze, il sostegno alla ricerca di investitori, l’utilizzo delle competenze locali esistenti o il raggiungimento dei pertinenti mercati verticali. I servizi dovrebbero essere forniti in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Ciascun centro di competenza dovrebbe essere collegato alla rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, farne parte e fungere da punto di accesso per altri nodi della rete. A tale riguardo, dovrebbero essere massimizzate le sinergie con strutture analoghe esistenti, quali i poli europei dell’innovazione digitale istituiti a norma del programma Europa digitale. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare un polo europeo dell’innovazione digitale esistente incentrato sui semiconduttori come centro di competenza ai fini del presente regolamento, purché non sia violato il divieto di doppio finanziamento”*.

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2018) 434 final del 6 giugno 2018, relativa alla proposta di Regolamento che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021- 2027 e abroga la decisione (UE) 2015/2240;

CONSIDERATO che il citato Regolamento è finalizzato all'ampliamento delle capacità tecnologiche esistenti e la messa in rete dei centri di competenza negli Stati membri, in modo che tali capacità rispondano alle esigenze del settore pubblico e dell'industria, anche per quanto riguarda prodotti e servizi che rafforzano la cybersicurezza e la fiducia all'interno del mercato unico digitale;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C/2023/8620 del 14 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione europea C/2023/1862 del 24 marzo 2023 finale sul finanziamento del programma Europa digitale e l'adozione del programma di lavoro per il 2023-2024;

CONSIDERATA la necessità di individuare il Competence Center nazionale, ai fini della futura riapertura della *Call* per la selezione del Competence Center ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2023/1781;

decreta

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Chips Act*": Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il Regolamento (UE) 2021/694;

b) "*Chip*": un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione, optoelettronici, e analogici;

c) "*Competence Centre (CC)*": centro che svolge tutte o alcune delle attività a vantaggio dell'industria dell'Unione e in stretta cooperazione con essa, in particolare in relazione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, nonché alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle università e al settore pubblico come pure agli altri portatori di interessi nella catena del valore dei semiconduttori, così come disciplinato dall'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/1781;

d) "*Ministero*": Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

e) "*Chips Joint Undertaking (Chips JU)*": impresa comune europea sui microchip che mira a rafforzare l'ecosistema industriale europeo in questo settore e ristabilire la leadership tecnologica dell'Ue, ai sensi del Capo II del Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023.

f) "*Semiconduttore*": uno degli elementi seguenti, così come previsto dal paragrafo 1 punto 1 del Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023:

i. un materiale, compresi i nuovi materiali, elementare o composto, la cui conduttività elettrica può essere modificata; o

ii. un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere funzioni elettroniche o fotoniche ben definite o entrambe;

g) “*Catena di approvvigionamento dei semiconduttori*”: il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l’assemblaggio, le prove e l’incapsulamento, così come previsto dal paragrafo 1 punto 5 del Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023;

h) “*Call ristretta*”: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del Programma Europa Digitale per l’individuazione dei Centri di Competenza. Ad essa sono invitati solamente i poli designati dagli Stati membri sulla base di una procedura di preselezione nazionale trasparente e competitiva;

i) «*Piccole e Medie imprese*» o «*PMI*»: piccole e medie imprese come definite all’articolo 2, paragrafo 1, dell’Allegato I, del Regolamento (UE) n. 651/2014, e che soddisfano i criteri enunciati nella Raccomandazione (CE) 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Art. 2

(Ambito operativo e risorse finanziarie)

1. Il presente decreto è emanato in attuazione *Chips Act*, con l’obiettivo di preselezionare il soggetto ritenuto idoneo a ricevere una lettera di sostegno da parte del Ministero al fine di partecipare alla futura call ristretta europea di cui al codice Chips-2024-CCC-3 per la selezione del Centro di Competenza chips italiano nell’ambito dell’obiettivo operativo 4 della *Chips Joint Undertaking*.

2. La preselezione nazionale, al termine dell’espletamento della procedura di cui al presente avviso, è condizione necessaria per accedere alle successive fasi di selezione europea, all’esito delle quali saranno individuati i centri di competenza.

3. Dall’attuazione del presente decreto e dall’esito della presente procedura non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Requisiti dei soggetti proponenti)

1. Per accedere al processo di preselezione di cui al presente decreto i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere soggetti senza scopo di lucro;
- b) Essere stati costituiti da almeno un anno in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- c) Avere sede legale in Italia o, in caso di soggetto avente sede in uno Stato Membro dell'Unione europea o in uno dei paesi partecipanti al programma Digital Europe, avere una stabile organizzazione in Italia;
- d) Avere per oggetto o scopo sociale attività inerenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori;
- e) Avere una struttura organizzativa indipendente e il personale non deve lavorare sotto la dipendenza di soggetti esterni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente avviso in forma singola o associata, fino a un massimo di cinque soggetti. A tal fine:

- a) Nel caso più soggetti partecipino in forma associata, un soggetto dovrà essere nominato "coordinatore"; i restanti, massimo quattro, saranno invece soggetti "partner";
- b) Il soggetto coordinatore dovrà svolgere almeno il 60% delle attività previste nell'articolo 4, mentre i soggetti partner saranno tenuti ad eseguire tali attività in misura non superiore al 40%. La suddivisione delle attività dovrà essere provata tramite una chiara definizione all'interno del formulario allegato al bando dei costi che i partecipanti si impegnano a sostenere per le attività da svolgere.
- c) I soggetti partner dovranno rispettare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo fatta eccezione per la lettera d).

Art. 4

(Progetti ammissibili e tempistiche)

1. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che il soggetto presenti un progetto di attività pluriennale:

- a) Articolato su 4 anni;
- b) Supportato da risorse finanziarie proprie per almeno 500 mila euro l'anno per ciascuno dei quattro anni, per un totale di due milioni di euro;
- c) In cui siano spiegate chiaramente le modalità attraverso cui il soggetto coordinatore svolgerà almeno il 60% delle attività ed i soggetti partner un massimo del 40% delle medesime, indicandone i relativi costi.

2. Il progetto deve prevedere di:

- a) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell'ambito dell'obiettivo operativo 1 "sviluppo di capacità avanzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori" del *Chips Act*, nonché alle linee pilota sostenute nell'ambito dell'obiettivo operativo 2 dello stesso regolamento; in particolar modo il progetto deve illustrare come i

soggetti intendano promuovere l'uso della piattaforma di progettazione virtuale così come definita dall'articolo 5, lettera a) punto 1) del *Chips Act* all'interno dell'ecosistema italiano;

- b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni in materia di tecnologie dei semiconduttori, fabbricazione di semiconduttori, apparecchiature, opzioni di progettazione e schemi di sistemi, nonché l'integrazione delle nuove tecnologie dei semiconduttori utilizzando efficacemente l'infrastruttura e le altre risorse disponibili della rete, facilitando l'accesso al Network Europeo dei Centri di Competenza e ad altre iniziative europee affini; in particolar modo il progetto deve illustrare come i soggetti intendano promuovere lo sviluppo di soluzioni basate sulla tecnologia dei circuiti integrati a semiconduttore nei settori adiacenti a quello dei semiconduttori, come, prioritariamente, *automotive*, scienze della vita e aerospazio;
- c) sensibilizzare e fornire o garantire l'accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le abilità e le competenze, sostenute dall'iniziativa; in particolar modo, il progetto dovrà mostrare come interagire con, in via prioritaria, l'industria *automotive*, delle scienze della vita e dell'aerospazio.
- d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni; in particolare, il progetto deve illustrare le interazioni con gli stakeholder istituzionali rilevanti tra cui la *European Semiconductor Regions Alliance*;
- e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori e relative applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, nonché aumentare il numero di studenti e la qualità dell'istruzione nei pertinenti settori di studio fino al livello di dottorato nelle scuole ed università situate nell'Unione, agevolando le connessioni tra studenti e imprese di semiconduttori in tutta l'Unione, prestando nel contempo particolare attenzione alla partecipazione delle donne; il progetto dovrà altresì prevedere formazione negli ambienti pre-universitari per aumentare il numero di iscritti a corsi STEM;
- f) supportare le PMI e le start-up innovative nell'accesso al venture capital e ad eventuali fondi nazionali ed europei disponibili.

Art. 5

(Servizi aperti e trasparenti)

1. Il Centro di Competenza fornisce in maniera aperta e trasparente le attività di cui all'articolo precedente a tutti gli operatori italiani ed europei. I servizi sono offerti senza fini lucrativi. Le somme raccolte attraverso la fornitura delle attività di cui all'articolo precedente saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le attività sociali e istituzionali dell'organizzazione, senza produrre profitto per l'ente o i suoi membri.

2. Qualora i servizi erogati dal Centro di Competenza configurino un aiuto di Stato, gli stessi devono essere erogati nel rispetto della disciplina unionale in materia di volta in volta applicabile. I servizi del Centro di Competenza di cui al precedente articolo, qualora configurino aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono erogati gratuitamente o a prezzi scontati per PMI e centri di ricerca pubblici, e a pagamento a prezzi di mercato per le grandi aziende.

Art. 6

(Commissione di valutazione)

1. Con successivo decreto direttoriale è istituita una Commissione di valutazione che selezionerà il soggetto destinatario della lettera di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui un Presidente, oltre un Segretario. Il Segretario non ha diritto di voto.
3. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento della Commissione il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanzia pubblica.

Art. 7

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. L'istruttoria e la valutazione delle domande presentate dai soggetti proponenti sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo precedente esclusivamente sulla base dei requisiti di cui al successivo art.8.
2. Saranno considerate ammissibili all'istruttoria solo le proposte che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) siano state inviate al Ministero esclusivamente in via telematica all'indirizzo PEC dgtec.div05@pec.mimit.gov.it entro le ore 23:00 del giorno 16 gennaio 2025 e recanti per oggetto "BANDO COMPETENCE CENTER CHIPS";
 - b) siano complete di tutta la documentazione che deve necessariamente includere:
 - i. atto costitutivo del coordinatore e dei partner, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
 - ii. statuto aggiornato e autenticato;
 - iii. copia del bilancio di esercizio – o rendiconti finanziari – approvati e autenticati per l'esercizio 2023;
 - iv. *curriculum vitae* del referente della gestione del progetto, che deve essere un dipendente o collaboratore del soggetto coordinatore;

- v. formulario debitamente compilato in ogni sua parte, allegato al presente decreto; i formulari che eccedano i limiti di caratteri (spazi esclusi) espressi nel formulario non saranno ammessi.
 - vi. dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie proprie necessarie allo svolgimento del progetto, quantificate in 500 mila euro per ciascuno dei quattro anni di progetto, così come descritto dall'articolo 4, comma 1 del presente decreto.
- c) siano presentate da un minimo di un solo soggetto ad un massimo di cinque soggetti;
- d) rispettino le condizioni di partecipazione previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;
3. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
- a) verifica della completezza della documentazione presentata e delle condizioni di ammissibilità come descritto nel comma precedente del presente articolo;
 - b) verifica della rispondenza e adeguatezza dei soggetti proponenti rispetto ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo 8;
 - c) selezione del soggetto di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto.
4. La selezione del soggetto di cui al precedente comma 3, lett. c) deve avvenire entro il 30 gennaio 2025.
5. A conclusione dell'attività istruttoria e della selezione, la Commissione trasmette le risultanze al Ministero. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero invia al soggetto selezionato una lettera di sostegno. Il Ministero pubblica altresì le risultanze dell'istruttoria sul proprio sito internet.
6. Resta ferma la necessità del soggetto proponente di presentare la propria proposta progettuale alla *Call ristretta* di cui all'art. 2 comma 1 che verrà aperta in data 4 febbraio 2025 e verrà chiusa in data 4 marzo 2025, ore 17.00, unitamente alla lettera di sostegno di cui al comma precedente.

Art. 8

(Criteri di valutazione)

1. La preselezione del Centro di Competenza avviene sulla base dei seguenti criteri:
- a) **aderenza al *Chips Act* (peso: 20%)**: aderenza della proposta con gli obiettivi operativi dell'iniziativa Chips for Europe di cui al Capo II del *Chips Act*;
 - b) **struttura e qualità del partenariato (peso: 20%)**: strutture e risorse disponibili per la realizzazione del progetto, comprovata esperienza dei soggetti partecipanti nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori e complementarietà dei soggetti partecipanti se in forma associata;
 - c) **qualità della proposta progettuale (40%)**: la proposta deve essere in linea con i requisiti previsti nell'art. 4 comma 2 del presente decreto e deve prevedere un piano di attività capace di rafforzare la competitività dell'ecosistema italiano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

d) **Fattibilità e organizzazione (peso: 20%)**: concretezza e realizzabilità delle attività proposte, anche in base alla struttura organizzativa proposta dai soggetti proponenti.

2. La Commissione di valutazione attribuirà il punteggio in centesimi, con un punteggio massimo di 100 punti. A parità di punteggio, si prediligono le proposte progettuali aventi il numero inferiore di soggetti partecipanti.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie allo svolgimento della procedura sono poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca de Angelis